

REGOLAMENTO

GESTIONE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE

Considerazioni generali sul contributo

La riduzione della spesa pubblica vede le istituzioni scolastiche statali costrette a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse disponibili, che investe anche quelle altre istituzioni che in passato hanno contribuito in modo significativo al bilancio della scuola.

L'istituzione di un contributo finanziario volontario da parte delle famiglie, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, partecipazione e rendicontazione verso la comunità scolastica e sociale, può essere la soluzione migliore per continuare a proporre ai nostri alunni un'offerta formativa di qualità. È nell'ottica di una fattiva e concreta collaborazione e compartecipazione che la scuola **chiede** un contributo alle famiglie.

A proposito delle tasse scolastiche, con l'occasione, si ricorda che con il D. Lgs.15/04/2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c)" e della Legge 28/03/2003, n.53, la funzione del diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dieci anni o sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale, non è soggetta a tassa di iscrizione e di frequenza (art. 1, comma 5).

Con C.M. n. 2 del 04/01/2006 e con C.M. n. 13 del 30/01/2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

In definitiva, le tasse scolastiche devono essere pagate solo dalle famiglie che iscrivono i propri figli al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado.

L'art. 200 del D.Lgs. 297/1994 prevede le sottoindicate tipologie di tasse per gli istituti di istruzione secondaria di II grado:

- a) Tassa di iscrizione**
- b) Tassa di frequenza**
- c) Tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato e di abilitazione**
- d) Tassa di rilascio dei relativi diplomi**

Il versamento del contributo richiesto dalla scuola alle famiglie degli studenti non è stabilito da norma di legge; pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso, previsto all'art. 55 del D.L. 44/2001, costituisce prassi, in vigore da anni, estesa, praticamente, a tutte le scuole, di ogni ordine e grado.

La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia, il DPR 8 marzo 1999 n. 275, che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143, secondo comma, e l'art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi.

Inoltre, per realizzare gli obiettivi indicati nello stesso D.P.R. 275/1999 le istituzioni

scolastiche predispongono ed adottano un Piano dell'Offerta Formativa (art. 3 del D.P.R. 275/99) attraverso cui, in piena trasparenza, esplicitano le scelte curriculari (per quanto di loro competenza), extracurriculari, educative ed organizzative che le medesime intendono perseguire.

Nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione alle procedure di adozione del P.O.F. è da ritenere consentita la richiesta alle famiglie di risorse aggiuntive, a titolo di contribuzione volontaria, per la realizzazione di particolari iniziative ed attività dell'offerta formativa oltre i livelli essenziali del sistema educativo di istruzione e formazione garantiti dallo Stato, se ed in quanto condivise e sostenute dalle famiglie medesime, anche attraverso le componenti rappresentative negli organi istituzionali della scuola.

E' invece obbligatorio il pagamento da parte delle famiglie delle spese relative all'assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, per l'acquisto dei libretti delle assenze, per gite scolastiche, etc... così come indicato dalla C.M. 312 del 20/03/2012.

Importante riferimento normativo che indica in modo netto e preciso la facoltà per le persone fisiche di effettuare donazioni (o contributi volontari) in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado è la **legge n. 40 del 02 aprile 2007**.

Detta legge, all'art. 13, comma 3), introduce una innovazione normativa significativa: infatti prevede, all'art. 15 (detrazioni per oneri), comma 1) del D.P.R. 917/86 la lettera i-octies) dove è indicato: ***"le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.***

Stante quanto su premesso, si ritiene, pertanto, che l'istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per continuare a proporre ai nostri alunni un'offerta formativa di qualità

ART. 1 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è formato da due quote indipendenti (totale contributo 80€):

- quota obbligatoria

La prima, obbligatoria, è costituita dall'importo annualmente richiesto per il pagamento del libretto personale dell'alunno, per la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi e per l'acquisto di pacchetti di SMS in modo da inviare messaggi ai genitori degli alunni in caso di assenza degli stessi.

Tale somma può variare sulla base dell'esito della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi ad una compagnia di assicurazione, ai costi tipografici per la pubblicazione del libretto personale degli alunni o di altri stampati considerati necessari e ai costi dei pacchetti di SMS.

- **quota volontaria**

In merito alla seconda quota, quella volontaria, il Consiglio di Istituto ha deliberato che essa sia pari a € 60 ,00€ per tutte le classi.

Le famiglie che lo desiderano potranno versare anche contributi superiori.

La quota minima del contributo volontario potrà essere aggiornata, previa deliberazione da parte del Consiglio di Istituto.

I contributi volontari sono detraibili, come precisato nell'art. 4; le famiglie possono pertanto decidere liberamente di contribuire con importi più elevati.

Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi relativi alla:

- **innovazione tecnologica,**
- **edilizia scolastica**
- **all'ampliamento dell'offerta formativa** previsto dall'art. 15, comma 1) lettera i-octies del D.P.R. 22 dicembre 1986 n 917, come modificato dall'art. 13, comma 3, della Legge 2 aprile

ART. 2 – VOLONTARIETÀ e IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo volontario da parte delle famiglie non deve essere visto come una “tassa scolastica” obbligatoria.

2. Valutata la natura volontaria del contributo esso non può essere rigidamente fissato, non si può neppure fissare un limite massimo in quanto le famiglie possono decidere liberamente di contribuire con importi più elevati.

2. Il Consiglio di Istituto stabilisce ogni anno con propria delibera l'importo del contributo che le famiglie degli alunni possono liberamente e volontariamente erogare; qualora il Consiglio di Istituto non deliberi annualmente tale importo, s'intende tacitamente confermato l'ultimo importo deliberato dallo stesso.

3. Per gli alunni disabili (certificati L.104/92) l'Istituto non richiede il versamento di alcun contributo, facendo salva la diversa volontà della singola famiglia.

4. In caso di più figli iscritti nello stesso anno scolastico l'Istituto richiede alla famiglia un solo contributo.

ART. 3 – MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Le famiglie sono informate dalla scuola circa la possibilità di erogare un contributo libero e volontario a beneficio dell'istituzione scolastica.

2. Il versamento del contributo volontario viene effettuato al momento dell'iscrizione.

3. Il pagamento viene effettuato con versamento individuale tramite C/C n 11159589 intestato a: ISIS “V.Fossombroni” – Servizio Cassa – Grosseto- causale “erogazione liberale ampliamento offerta formativa”.

ART. 4 – UTILIZZO DEI FONDI

1. Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie sono indirizzate ad interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa come da nota MIUR n. 312 del 20 marzo 2012.

2. Il contributo volontario può essere utilizzato per tre scopi principali:

- **innovazione tecnologica: acquisto di attrezzature in genere;**

- edilizia scolastica e sicurezza nei laboratori;
- ampliamento dell'offerta formativa: progetti relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare.

ART. 5 – RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI GESTIONE

1. L'importo totale dei contributi versati dalle famiglie sarà suddiviso tra gli indirizzi di studio attivati nel nostro Istituto, in proporzione al numero degli alunni frequentanti e indipendentemente dal pagamento effettivo da parte delle famiglie, nella logica della costruzione di una comunità scolastica responsabile e solidale verso gli altri.
2. La programmazione dell'impiego di tali somme è demandata ai Dipartimenti e ad eventuali Commissioni che possono vedere la partecipazione di rappresentanti dei genitori e degli studenti.
3. I dipartimenti e le Commissioni formulano proposte progettuali, anche interdipartimentali, da realizzare all'interno della normale attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico.

ART. 6 – RENDICONTAZIONE SOCIALE

1. Al termine dell'anno scolastico di tutte le attività sopra descritte viene stilata rendicontazione finale da presentare:
 - nel Collegio dei docenti per la verifica finale del Piano triennale dell'offerta formativa,
 - nel Consiglio di Istituto durante l'approvazione del programma annuale in fase di consuntivo;
2. Relativamente ai contributi volontari annuali elargiti dai genitori il DSGA predisporrà un chiaro elenco relativo alle somme totali in entrata suddivise per indirizzo e un elenco in uscita delle spese sostenute con tali contributi, avendo cura di indicare a fianco di ogni spesa l'attività svolta e/o motivazione. Tale elenco è reso pubblico all'albo e sul sito web dell'istituto.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n... del 2017 , entra in vigore dal 01 maggio 2017